

**CERTIFICATO MEDICO SULLA
CAPACITÀ DEAMBULATORIA
(necessario per il contrassegno di parcheggio per disabili)**

Gentile collega, egregio collega

Il 1. marzo 2006 è entrata in vigore una modifica dell'Ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale (RS 744.11) concernente i contrassegni di parcheggio per persone disabili. L'autorità federale ha deciso di uniformare meglio la materia a livello nazionale, consentendo così anche un'armonizzazione internazionale.

Le principali conseguenze per il nostro Cantone sono tre:

- a) abolizione dell'attuale distinzione tra contrassegno di tipo A (totalità dei diritti) e contrassegno di tipo B (= tipo A ad eccezione dell'uso dei parcheggi riservati);
- b) restrizione dei criteri per il rilascio del contrassegno con conseguente limitazione del numero di beneficiari;
- c) nuova modulistica: un nuovo modulo per la richiesta (che deve completare l'interessato) e un nuovo modello di certificato medico (che può essere completata da qualsiasi medico autorizzato all'esercizio in Svizzera).

L'attuale sistema era caratterizzato da una definizione di "disabilità" in senso largo e, di conseguenza, ci permetteva di accogliere la quasi totalità delle richieste dei cittadini, spesso presentate direttamente dal medico con l'apposito certificato. Ora ci troviamo a dover applicare una definizione più restrittiva: ciò si tradurrà necessariamente nel rifiuto di numerose richieste e occorre aspettarsi qualche protesta, soprattutto da parte di chi oggi è beneficiario di un contrassegno. Il possesso dell'attuale contrassegno non conferisce infatti al titolare alcuna garanzia di diritto acquisito. Le chiedo pertanto di aiutarci a spiegare la questione ai pazienti.

Con la nuova definizione di "disabilità" s'intende una netta diminuzione della capacità deambulatoria, di natura permanente e comunque superiore ai sei mesi di durata. Può trattarsi di un handicap motorio diretto, causato da una patologia all'apparato motorio delle gambe, o di un handicap motorio indiretto, causato da gravi patologie a carico p. es. del sistema respiratorio o circolatorio.

La richiesta del contrassegno compete al cittadino, che deve allegare il certificato oggetto della presente circolare. Il contrassegno è rilasciato per una durata determinata: di regola un anno, con possibilità di estensione massima di 5 anni. La decisione del rilascio è di competenza della Sezione della circolazione.

La rendo attenta al noto conflitto d'interessi che può porsi nel rilasciare il certificato medico a un suo paziente: in casi dubbi – in particolare quando la sua certificazione

potrebbe incrinare il rapporto di fiducia con il paziente - le consiglio d'indirizzare quest'ultimo presso un medico estraneo alle cure usuali.

Ricordo anche che la stesura di questo certificato medico e, ove necessario, l'esame medico che lo precede sono prestazioni a carico diretto del paziente, quindi non fatturabili alla cassa malati. La giurisprudenza ricorda ripetutamente che è dovere del medico informare della questione il paziente.

Le allego dunque il facsimile di certificato medico di valutazione, che le verrà di volta in volta consegnato direttamente dal richiedente.

Con i migliori saluti.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Facsimile certificato medico sullo stato della capacità deambulatoria

Bellinzona, 1° giugno 2006